

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

amministrazione@studiomacro.it

www.studiomacro.it

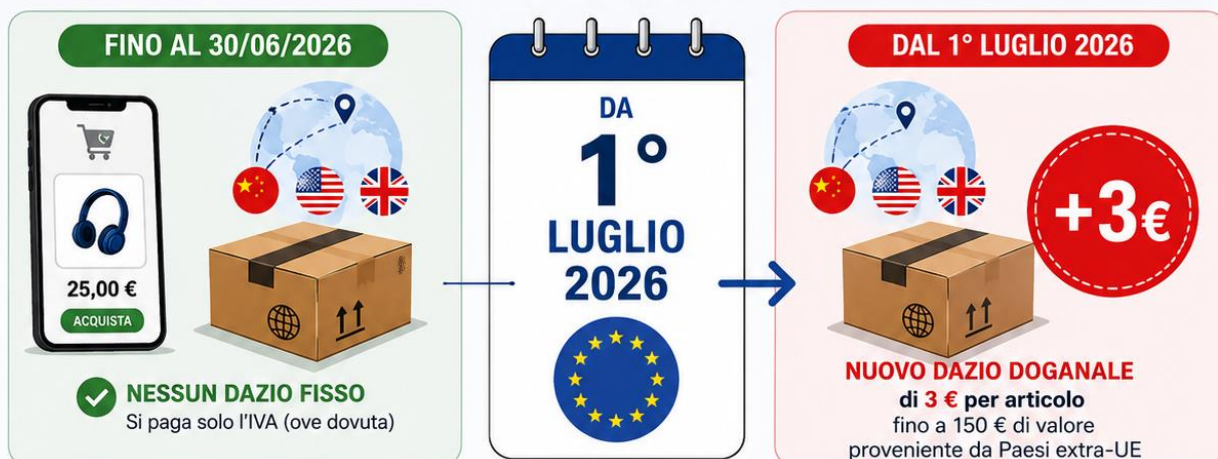


S.Stino di Livenza, 10/06/2026

OGGETTO: NOVITA' ACQUISTI EXTRA-UE

ACQUISTI ONLINE EXTRA-UE: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2026

Nuove regole doganali per gli acquisti di articoli di valore fino a 150 €
provenienti da Paesi extra-UE.



COSA PAGA IL CLIENTE DAL 1° LUGLIO 2026



* Salvo diverse aliquote IVA previste per tipologia di bene.



CONTRIBUTO ITALIANO

In aggiunta al dazio UE da 3 €, è previsto un contributo italiano di 2 € per articolo. *Attualmente sospeso dal Decreto Fiscale.*



Il dazio di 3 € è una misura temporanea dell'UE in vigore dal 01/07/2026 al 01/07/2028, in attesa della piena operatività dell'EU Customs Data Hub.



VALIDO FINO AL 01/07/2028



MAGGIORE SICUREZZA

Dal 1° luglio 2026 (obbligo dal 1° novembre), sarà necessario fornire i **Product Identifiers (PID)** per verificare sicurezza e conformità dei prodotti.



NUOVE REGOLE DOGANALI

Aggiornate le procedure per le spedizioni postali e per il monitoraggio delle garanzie globali.



UFFICIO DOGANALE COMPETENTE

In assenza di IOSS, competente l'ufficio dello Stato membro di destinazione finale.



ATTENZIONE: Il dazio di 3 € è un diritto doganale e quindi è sempre soggetto a IVA.

La dichiarazione doganale può influire sul numero di articoli tassati (es. tracciato H7 = 1 riga = 1 dazio | tracciato H1 = più righe = più dazi).

Regolamento Unione Europea del 05/06/2026 n. 1200

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1200 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2026 che modifica il **regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447** per quanto riguarda le regole sull'attuazione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 08/06/2026 - serie L

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 09/06/2026 con effetto dal 01/07/2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il **regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013**, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 100, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 161, considerando quanto segue:

(1) Gli **articoli 155 e 157 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione** prevedono la determinazione e il monitoraggio dell'importo di riferimento delle garanzie globali.

(2) Alla luce dell'eliminazione della franchigia doganale e dell'introduzione del dazio doganale temporaneo di 3 EUR con il **regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio**, è necessario modificare diversi articoli del **regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447** in modo da prevedere l'uso di garanzie globali per l'immissione in libera pratica di merci fornite nell'ambito di una vendita a distanza di beni nel quadro del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della **direttiva 2006/112/CE del Consiglio** che devono essere importati da paesi terzi o territori terzi nel territorio doganale dell'Unione da una persona autorizzata ad avvalersi di tale regime speciale e di merci contenute in spedizioni postali quali definite all'**articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione**. Poiché il titolo II, capo V, del **regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio** è stato soppresso dal **regolamento (UE) 2026/382**, le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non supera i 150 EUR sono ora soggette a dazi doganali.

(3) La modifica del **regolamento (CE) n. 1186/2009** non inciderà sui regimi e sulle norme in materia di IVA per quanto riguarda le vendite a distanza. Pertanto, al fine di garantire un allineamento delle nuove norme a quelle per la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi e territori terzi, qualora non sia utilizzato il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della **direttiva 2006/112/CE**, è necessario garantire che l'ufficio doganale competente per la presentazione di una dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica sia situato nello Stato membro di destinazione. L'**articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447** dovrebbe pertanto essere modificato.

(4) Poiché una modifica parallela del **regolamento delegato (UE) 2015/2446** modificherà la definizione di «merci contenute in spedizioni postali», sono necessarie alcune modifiche corrispondenti nel **regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447** per quanto riguarda il transito postale e le spese postali.

(5) All'**articolo 1, punto 61, del regolamento delegato (UE) 2015/2446** deve essere introdotta una nuova definizione di «articolo» per garantire che, quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale si applichi a ciascuno di essi. Per inquadrare meglio l'applicazione dei dazi doganali all'articolo, è inoltre necessario limitare la possibilità di raggruppare gli articoli di merci di cui agli **articoli 222 e 228 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447** ai casi in cui sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all'articolo 177 del codice doganale dell'Unione.

(6) La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella pronuncia pregiudiziale relativa alla causa C-7/08, Har Vaessen

Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën, ha stabilito che ogni spedizione inclusa in una spedizione collettiva deve essere considerata singolarmente. Di conseguenza è opportuno chiarire che, qualora effettuino una verifica dei dati forniti nella dichiarazione doganale, ad esempio mediante un controllo fisico, raccogliendo indicazioni del fatto che la spedizione collettiva corrisponde a vendite a distanza individuali, le autorità doganali dovrebbero trattarle come tali e, se del caso, applicare il dazio doganale di cui al [regolamento \(UE\) 2026/382](#). Ciò dovrebbe applicarsi anche quando tali spedizioni collettive corrispondenti a vendite individuali sono importate alla rinfusa nell'UE e immagazzinate in depositi doganali prima di essere successivamente immesse in libera pratica. La situazione in cui le merci sono vendute a consumatori dell'Unione durante l'immagazzinamento in un deposito doganale sarà disciplinata in un atto delegato distinto.

(7) L'[allegato B del regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447](#) stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. Al fine di allinearsi all'eliminazione della franchigia doganale a norma del [regolamento \(CE\) n. 1186/2009](#), è opportuno modificare tale allegato per eliminare i corrispondenti riferimenti a tale esenzione dai dazi. Al dato 11 10 000 000 «Regime aggiuntivo», nella tabella «Altro» dovrebbe essere aggiunto un nuovo codice F53 per designare le merci di valore modesto non dichiarate nell'ambito del regime dello sportello unico per le importazioni o dei regimi speciali, mentre il codice C07 dovrebbe essere soppresso in quanto si riferisce a un'esenzione dai dazi all'importazione che è stata eliminata dal [regolamento \(UE\) 2026/382](#). È opportuno aggiungere un nuovo codice di preferenza tariffaria nel dato 14 11 000 000 «Preferenza» per il calcolo del dazio di 3 EUR nella dichiarazione H1.

(8) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del [regolamento \(UE\) 2026/382](#).

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447](#).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Articolo 1

In vigore dal 09/06/2026 con effetto dal 01/07/2026

Il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/2447](#) è così modificato:

1) il titolo dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:

«Oneri riscossi sulle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale»;

2) all'articolo 155, paragrafo 3, primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) per la parte destinata a coprire i dazi all'importazione e gli altri oneri che potrebbero sorgere per le merci svincolate nell'ambito di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute in vendite a distanza di beni importati quali definite all'[articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE](#), l'importo di riferimento corrisponde a una stima dei dazi all'importazione e degli altri oneri attesi.»;

3) all'articolo 157, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il monitoraggio della parte dell'importo di riferimento a copertura dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione doganale al momento del vincolo delle merci al regime, fatta eccezione per le merci svincolate nell'ambito di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute in vendite a distanza di beni importati quali definite all'[articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE](#), alle quali le autorità doganali possano invece applicare le disposizioni di cui al paragrafo 3. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all'autorizzazione di cui all'articolo 166, paragrafo 2, o all'articolo 182 del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell'importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.» ;

4) l'articolo 220 è soppresso;

5) all'articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica di merci vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'Unione, con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto di tali merci, a meno che non si ricorra al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della [direttiva 2006/112/CE](#).» ;

6) l'articolo 222 è sostituito dal seguente:

«Articolo 222 Articoli di merci (Articoli 162 e 177 del codice)

1. Quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni indicate in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata.

2. Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 quando sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all'articolo 177 del codice.»;

7) all'articolo 228, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a una stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l'intera spedizione è basato sulla sottovoce tariffaria soggetta al dazio specifico più elevato, a meno che il dazio applicabile non sia quello di cui all'[articolo 2 del regolamento \(UE\) 2026/382 del Consiglio](#). »;

8) all'articolo 243 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. Quando stabiliscono, sulla base dei risultati della verifica, che la dichiarazione doganale riguarda merci che sono state vendute in una serie di operazioni di vendita successive concluse prima che tali merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione e che una di tali vendite si configura come vendita a distanza quale definita all'[articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE](#), le autorità doganali prendono in considerazione solo la vendita a distanza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.» ;

9) gli articoli 288, 289 e 290 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 288 Circolazione di merci non unionali trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale in regime di transito esterno (Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice)

Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-01.

Articolo 289 Circolazione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale contenenti merci unionali e non unionali (Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice)

1. Se una spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale comprende sia merci unionali che merci non unionali, tale spedizione e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-01.

2. Per le merci unionali di cui al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all'MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all'operatore postale di destinazione o sono allegati alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all'operatore postale di destinazione, quest'ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all'ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell'imballaggio.

Articolo 290 Circolazione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale nell'ambito di un regime di transito interno in situazioni speciali (Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice)

1. Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell'articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un'etichetta di cui all'allegato 72-02.

2. Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell'articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell'Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell'Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all'articolo 199 del presente regolamento.

La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all'atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione.»;

10) all'allegato B, titolo II («Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche»), la sezione 2 è così modificata:

1) al dato 11 04 000 000 («Indicatore di circostanze particolari»), le righe F40, F41, F42, F43, F44, F45 sono sostituite dalle seguenti:

«F40	Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale - Insieme di dati parziale - Informazioni del documento di trasporto su strada principale (master)
F41	Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale - Insieme di dati parziale - Informazioni del documento di trasporto per ferrovia principale (master)
F42	Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo principale contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto interessato
F43	Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale - Insieme di dati parziale - Insieme di dati minimo presentato prima del carico in conformità dell' articolo 106, paragrafo 1, secondo comma , e dell' articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F44	Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale - Insieme di dati parziale - Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità dell' articolo 106, paragrafo 1, secondo comma , e dell' articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F45	Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)»

2) al dato 11 09 000 000 («Regime»), nella tabella («Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali»), le righe H1, H6 e H7 sono sostituite dalle seguenti:

«H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - Uso specifico - Dichiarazione di uso finale	01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
H6	Dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale	01, 07, 40
H7	Dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR	4000»

3) al dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo»), nella quarta tabella («Franchigie dai dazi doganali (**regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio**)»), la riga seguente è soppressa:

«C07	Spedizioni di valore trascurabile	23»
------	-----------------------------------	-----

4) al dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo»), settima tabella («Altro»), dopo la riga relativa al codice F52 è inserita la riga seguente:

«F53	Le merci il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR per spedizione vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati quali definite all' articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva
------	--

2006/112/CE, esclusi i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell'**articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE** e i beni per i quali l'IVA è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della **direttiva 2006/112/CE**»

5) al dato 14 11 000 000 («Preferenza»), la nota, la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dai seguenti:

«14 11 000 000 Preferenza

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

1) Prima cifra del codice:

Codice	Descrizione
1	Regime tariffario « <i>erga omnes</i> »
2	Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
3	Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2
4	Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea
5	Merci soggette al dazio doganale di 3 EUR a norma del <u>regolamento (UE) 2026/382</u> »

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Articolo 2

In vigore dal 09/06/2026 con effetto dal 01/07/2026

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[Torna al sommario](#)